

REGOLAMENTO (CE) N. 2492/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1998

recante modalità di applicazione della decisione n. 2/98 del Comitato misto CE/Danimarca-isole Færøer (98/549/CE) in merito alla gestione di un contingente tariffario annuo di alimenti per pesci, di cui ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 e ex 2309 90 41, originari delle isole Færøer

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'accordo succitato, è necessario garantire l'accesso di tutti gli importatori della Comunità ad un contingente tariffario annuo di alimenti per pesci, originari delle isole Færøer, previsto dal protocollo n. 4 del succitato accordo;

considerando che la decisione n. 2/98 del Comitato misto CE/Danimarca-isole Færøer, del 31 agosto 1998, che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo ⁽²⁾ (98/549/CE), ha modificato, in particolare, il volume annuo del contingente tariffario suddetto;

considerando che la gestione di tale contingente richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il progressivo esaurimento dei contingenti tariffari e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno precisare i dati da indicare nelle domande e nei titoli in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽⁴⁾;

considerando che per garantire la gestione efficace del regime, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ⁽⁶⁾, è opportuno fissare la cauzione relativa ai titoli di importazione nell'ambito di tale regime pari a 25 ECU per tonnellata;

considerando che è opportuno prevedere che i titoli relativi all'importazione dei prodotti suddetti siano rilasciati dopo un periodo di riflessione e previa fissazione, se del

caso, di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che è opportuno accertarsi dell'origine dei prodotti subordinando l'immissione in libera pratica dei prodotti alla presentazione di prove di origine, rilasciate o redatte nelle isole Færøer;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 955/97 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1295/97 ⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41 originari delle isole Færøer sono importati nella Comunità nell'ambito di un contingente tariffario annuo, stabilito nell'allegato, a dazio doganale nullo, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

All'atto dell'immissione in libera pratica le merci sono scortate dalla prova dell'origine, certificato EUR.1 o dichiarazione sulla fattura, rilasciata o redatta nelle isole Færøer conformemente all'allegato IV del protocollo 3 del suddetto accordo per i prodotti di cui trattasi.

Articolo 3

La domanda di titolo d'importazione e il titolo recano:

a) nella casella 8, l'indicazione «Isole Færøer». Il titolo obbliga ad importare da tale paese;

⁽¹⁾ GU L 53 del 22. 2. 1997, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 139 del 30. 5. 1997, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU L 176 del 4. 7. 1997, pag. 27.